



ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 06/06/2023
<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 32 DEL 05/06/2023

OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo. Affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale.

Vista la determinazione 20/6/2022 n. 41, con cui si è stabilito di affidare a Broker Net Italia S.r.l., con sede in Prato, Via Cimabue n. 4, P.I. 02184780977, il servizio di brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa per l'Unione Regionale, alle condizioni di cui al disciplinare allegato a detta determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), per il periodo dal 23/6/2022 al 22/6/2023.

Visto il disciplinare del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo relativo all'incarico di cui alla citata determinazione 20/6/2022 n. 41.

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto disciplinare.

Considerato che il rapporto contrattuale in essere con Broker Net Italia S.r.l. è prossimo alla scadenza.

Ravvisata l'esigenza di continuare a usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione in corso.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti).

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale rientra nell'ambito applicativo della citata normativa.

Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

- art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione



"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- art. 32 comma 2, secondo cui, *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- art. 35, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria;
- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- art. 52, che disciplina le regole applicabili alle comunicazioni;
- art. 80, che disciplina le ipotesi di esclusione.

Visto l'art. 1, comma 1, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 [...]”*.

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in



possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

Visto l’art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.*

Visto l’art. 1, comma 4, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente”.*

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/7/2019 al D.L. 18/4/19 n. 32.

Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Verificata l’inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999.

Considerato che il valore dell’affidamento, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di € 139.000,00 + I.V.A. ex art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 e che pertanto è consentito l’affidamento diretto.

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si è resa necessaria la redazione del DUVRI.

Visto l’art. 3, comma 5, L. n. 136/2010, l’art. 9 D.L. n. 66/2014, la delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, e l’art. 65 D.L. n. 34/2020.

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell’ANAC.



Atteso che, in data 05/6/2023, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: ZF53B6BFE8.

Considerato che:

- Broker Net Italia S.r.l. ha manifestato la disponibilità a continuare a svolgere il servizio di brokeraggio assicurativo alle condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente determinazione;
- In particolare, ai sensi del suddetto disciplinare, *“L’incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti assicurativi già in corso, alla stipulazione di nuove coperture assicurative e gestione delle relative polizze. L’incarico non comporta per l’Unione Regionale alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro e sarà realizzato con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo l’Unione Regionale se non preventivamente autorizzato. Secondo consuetudine, l’opera del broker è remunerata, dalle Compagnie assicuratrici con cui l’Unione Regionale ha già in corso contratti di assicurazione, secondo le percentuali di provvigione indicate nei suddetti contratti; dalle Compagnie con le quali saranno stipulate nuove polizze, per una percentuale che non potrà superare quella indicata in sede di offerta”*.
- I contratti assicurativi in corso sono stati stipulati dall’Unione Regionale con l’assistenza e la consulenza di Broker Net Italia S.r.l.;
- Negli anni pregressi Broker Net Italia S.r.l. ha eseguito regolarmente le proprie prestazioni;
- Con riferimento alle due polizze assicurative attualmente stipulate dall’Unione Regionale, la conferma dell’incarico in favore di Broker Net Italia S.r.l. non comporta costi per l’ente;
- Appare opportuno continuare la gestione dei rapporti contrattuali inerenti le suddette polizze tramite il medesimo broker.

Vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa in ordine alla insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

Vista la documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) dell’impresa, conservata in atti.

Ritenuto quindi di affidare a Broker Net Italia S.r.l. il servizio di brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa per l’Unione Regionale, alle condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, per il periodo di un anno dal 23/6/2023 al 22/6/2024.



Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

DETERMINA

- 1) Di affidare a Broker Net Italia S.r.l., con sede in Prato, Via Cimabue n. 4, P.I. 02184780977, il servizio di brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa per l'Unione Regionale, alle condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), per il periodo di un anno dal 23/6/2023 al 22/6/2024;
- 2) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Gennari)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlg 82/2005)